Nota esplicativa ai fini della compilazione dei dati richiesti per la predisposizione del registro del titolare

1. Indicare se i dati personali sono **comuni, sensibili o giudiziari**.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 per **dati personali sensibili** si intendono i dati personali che rivelino **l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona**;

Inoltre ai sensi dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 per **dati personali giudiziari** si intendono i **dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza**.

**Si riportano inoltre le seguenti definizioni contenute nell’art. 4**:

* **dati genetici**: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
* **dati biometrici**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
* **dati relativi alla salute**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
* L’art. 5, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679 così recita: i dati personali sono raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime,** e successivamente trattati **in modo che non sia incompatibile con tali finalità**;

2. Il Regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del Regolamento, cui si rinvia, coincidono, in linea di massima con quelli previsti dal Codice (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

Il Considerando 40 specifica che per essere **lecito**, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

L’art. 4 paragrafo 1 punto 1) definisce il **dato personale** come **qualsiasi informazione** **riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);** si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

1. Indicare in dettaglio ad es. se personale dipendente o a contratto, fornitori etc.;

Per **interessato** si intende la persona fisica cui si riferiscono i [dati personali](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1663787#dato_personale);

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 punto 9) del Regolamento UE 2016/679 per **destinatario** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
2. Per le misure tecniche organizzative adottate l’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 così recita:
3. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza **adeguato al rischio**, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la **pseudonimizzazione** e la **cifratura** dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente **la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento**;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

1. L’art. 5 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 stabilisce che i dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati** salvo che siano trattati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
2. Indicare se cartaceo, informatico o misto;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 punto 2) del Regolamento UE 2016/679 per **trattamento** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

1. Indicare il tipo di operazioni effettuate sui dati. In particolare è necessario indicare se i dati sono trattati su supporto analogico (cartaceo) oppure su supporto digitale, ed inoltre, se trattati su supporto digitale, occorre anche precisare se i dati sono trattati internamente oppure da terzi ed infine se si tratta di terzi interni oppure di terzi esterni.

Per terzo interno si intende altra struttura dell’Ente;

Per terzo esterno si intende altro soggetto giuridico.

1. Indicare il ruolo della struttura nel trattamento (organizzativo, amministrativo, tecnico-informatico e scientifico).